



# Previdenza Semplice

Bollettino di informazioni previdenziali a cura di Salvatore Martorelli e Paolo Zani

Numero 50

Gennaio 2024

Speciale legge di bilancio 2024

## Quota “103”

### Anno 2024

La legge 30 dicembre 2023, n° 213 (legge di bilancio 2024) con l'art. 1 commi 139 e 140 ha prorogato di un anno (per tutto il 2024) e introdotto alcune novità sulla possibilità di accesso al pensionamento anticipata con la, cosiddetta, “quota 103”.

In questo numero di Previdenza Semplice le novità introdotte



Previdenza Semplice è la newsletter  
di [Tuttoprevidenza.it](https://www.tuttoprevidenza.it)

## **Quota 103 per l'anno 2024**

### **Destinatari**

Tutti i lavoratori e lavoratrici che maturano nel corso dell'anno 2024 i seguenti requisiti:

**Età** = 62 anni

**Contributi** = 2132 contributi settimanali pari a 41 anni. Bisogna necessariamente aver maturato almeno 1820 contributi settimanali pari a 35 anni di contribuzione "utile" per la "vecchia" pensione di anzianità. (vale a dire tutta la contribuzione ad eccezione della contribuzione figurativa per disoccupazione e malattia se non integrata dal datore di lavoro.

### **Finestre di accesso**

Sono stabilite due differenti finestre di accesso per i lavoratori "privati" e per quelli del pubblico impiego

**Lavoratori del settore privato** = finestra di sette mesi

**Lavoratori del settore pubblico** = finestra di nove mesi

La "finestra" si conta dal mese di maturazione di tutti i requisiti

Chi ha maturato tutti i requisiti (età e contribuzione) entro il 31/12/2023 conserva la "vecchia" normativa per quanto attiene alle finestre di accesso; vale a dire:

- A decorrere dal quarto mese per i lavoratori del settore privato
- A decorrere dal settimo mese per i lavoratori del settore pubblico

### **Liquidazione della pensione**

La pensione è liquidata in base al cosiddetto sistema contributivo integrale – applicato secondo i criteri definiti dal [D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180](#), per i soggetti che, avendo anche quote di contribuzione rientranti nel sistema retributivo, optino per l'applicazione del medesimo sistema contributivo integrale.

### **Misura massima del trattamento**

La legge fissa anche la misura massima dell'importo di pensione.

Questa è fissata a 4 volte il trattamento minimo vale a dire, per l'anno 2024, a 2.394,44 € mensili.

Questo importo così determinato resterà fino al compimento dell'età pensionabile oggi fissata a 67 anni.

### **Cumulabilità con altri redditi**

Il trattamento liquidato in base alla quota 103, per il periodo anteriore rispetto alla decorrenza della pensione di vecchiaia non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione parziale di quelli da lavoro autonomo occasionale; questi ultimi sono cumulabili nel limite di 5.000 euro lordi annui.



## **Contratti di espansione, ISO pensione e accordi per assegni straordinari**

I requisiti inerenti alla quota 103 non possono essere considerati per gli accordi aziendali cosiddetti di isopensione, per gli assegni straordinari previsti dai fondi di solidarietà bilaterali, per l'indennità di prepensionamento nell'ambito dei contratti di espansione.

## **Quota 103 e incentivo al posticipo del pensionamento**

La disciplina sulla quota 103 prevede, infine, la facoltà, per il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che ha raggiunto entro il 31/12/2024 i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato Quota 103, e che intenda proseguire il rapporto di lavoro, di richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell'importo corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito.

Tale facoltà di rinuncia produce i seguenti effetti:

- Il datore di lavoro è sollevato dall'obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del lavoratore che ha esercitato la facoltà in parola. Resta fermo, invece, l'obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del datore di lavoro.
- La posizione assicurativa del lavoratore dipendente, pertanto, continua a essere alimentata in relazione alla quota IVS a carico del datore di lavoro; gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore - che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la facoltà di rinuncia in esame - sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione. Le somme così corrisposte sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi



Tutti i numeri di  *Previdenza Semplice* li trovate [qui](#)



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Italia](#)

---

Per ricevere  *Previdenza Semplice* inviate una e-mail a [p.zani@tuttoprevidenza.it](mailto:p.zani@tuttoprevidenza.it) con oggetto "*Previdenza Semplice*" e testo "SI"